

C.S.N.

Centro Studi Network

Consulenti aziendali d'Italia

A cura Studio della Penna – Napoli

dott. Paolo Prezioso



www.studiodellapenna.it

www.emiliodellapenna.it

fonte: Il sole 24 Ore, giovedì 12 febbraio 2015

NORME E TRIBUTI

_ **“Maxi-sanzioni per banche ed Srg”**: Il decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri, di recepimento della direttiva 2013/36/Ue, interviene sulla regolamentazione e controllo su **banche e imprese d'investimento** accogliendo anche i contenuti di Basilea 3 sul capitale.

Previsti i seguenti interventi: giro di vite sul fronte delle sanzioni su **banche e società di gestione del risparmio**, rafforzamento dei requisiti richiesti ad amministratori e partecipanti al capitale, obbligo di estensione per conflitto d'interessi, misure per le segnalazioni di illeciti.

Relativamente alle **sanzioni**, i massimi delle misure pecuniarie crescono in maniera considerevole; il massimo previsto può arrivare fino a 5 milioni di euro per colpire ad esempio infrazioni della disciplina di vigilanza, l'inserimento nei contratti di clausole nulle, l'applicazione alla clientela di oneri non consentiti, l'imposizione al debitore di oneri superiori a quelli consentiti per il recesso o il rimborso anticipato.

Come previsto dalle misure anticorruzione all'interno della Pa, banche e imprese di investimento vengono obbligate a introdurre procedure specifiche per segnalare al proprio interno, da parte del personale, atti o fatti che possono costituire violazione alle norme sull'attività creditizia o di raccolta del risparmio. Si stabilisce ancora un obbligo di astensione, destinatari soci e amministratori, dalle delibere in cui emerge un interesse in conflitto "per conto proprio o di terzi".

_ "Lettere d'intento, il modello è già cambiato": A due mesi dall'approvazione del modello per la trasmissione telematica delle **lettere d'intento**, con il provvedimento direttoriale delle Entrate, n.19388/2015 del 11 febbraio cambiano struttura e istruzioni per la compilazione.

Preannunciata un'accelerazione nell'estensione della procedura di comunicazione elettronica delle lettere d'intento a quelle presentate dagli importatori al fine di fruire del plafond in dogana all'atto dell'effettuazione di un'importazione; l'utilizzo del plafond in dogana può riguardare solo una singola importazione.

Di conseguenza le modifiche al modello riguardano solo il quadro "Dichiarazione" riferito alle operazioni singole. In particolare nel campo 1 del quadro, si specifica che la dichiarazione si riferisce ad una sola operazione "fino" all'ammontare che sarà indicato nello spazio del modello, a differenza di prima dove occorreva indicare l'importo esatto dell'operazione per la quale s'intendeva usufruire la facoltà di acquistare senza applicazione dell'IVA.

Come chiariscono le nuove istruzioni, l'importo indicato quale imponibile dell'importazione può essere solo un importo presunto, stimato dall'importatore, tenendo conto di tutti gli elementi che formano l'imponibile in dogana.

Qualche modifica anche alle specifiche tecniche. Gli importi contenuti nella dichiarazione devono essere riportati fino alla seconda cifra decimale.

_ "Stangata sui prestiti alle imprese": La Corte di Cassazione nella sentenza n.695 del 16 gennaio 2015 ha stabilito che l'imposta sostitutiva dello (0,25%) per i finanziamenti delle banche alle imprese destinati a sostituire precedenti passività prevista dal Dpr 610/1973, non può essere applicata nel caso in cui una banca concede a un'impresa un finanziamento a lungo termine per estinguere passività a breve termine.

Se una banca concede ad un'impresa un finanziamento a lungo termine per estinguere passività a breve si devono applicare le imposte ordinariamente dovute

per il rilascio di garanzie, e in particolare, l'imposta ipotecaria del 2%, da calcolare sul valore ipotecato.

Nel caso specifico esaminato dai giudici, il mutuo era di oltre 600 milioni di euro e l'ipoteca 1,2 miliardi; applicando l'imposta sostitutiva il contribuente avrebbe pagato circa 1,5 milioni mentre in seguito alla decisione della Cassazione dovrà sborsare circa 30 milioni. La cassazione ha sottolineato che il fulcro della questione è il concetto di "finanziamento per investimenti produttivi".

_ "Ritenute in eccesso, recupero il F24": Nella risoluzione 13/E/15 del 10 febbraio Disponibili i nuovi codici tributo da utilizzare per recuperare i crediti secondo le nuove regole in materia di **compensazione** (*vedere schema: Così nell'F24*).

In particolare per i crediti derivanti dal rimborso delle imposte da 730 e quelli derivanti da eccedenze di versamento non possono più essere recuperati attraverso il meccanismo dello scomputo diretto delle ritenute subite, ma devono essere esclusivamente esposti nel modello F24 nella colonna degli importi a credito.

Per i crediti maturati nel 2014 è stato precisato che si possono applicare le vecchie regole.

_ "Professionisti con colpa circoscritta": Il tribunale di Firenze con la sentenza n.2588/2014 chiarisce che il **professionista non può essere condannato a risarcire il cliente per l'illecito commesso; non quando a commettere l'illegalità è stato sollecitato dallo stesso cliente.**

Il tribunale ha respinto la richiesta avanzata dalla cliente di un consulente del lavoro; la donna lamentava il **danno subito dall'operato del professionista** al quale aveva affidato la tenuta della contabilità e la gestione amministrativa e previdenziale dei rapporti con i dipendenti.

Non bisogna confondere la responsabilità di natura pubblicistica del professionista (penale, amministrativa, disciplinare) che commette illeciti nell'esecuzione del mandato, anche se nell'interesse con il cliente, dalla responsabilità civile del professionista nei confronti del cliente stesso, che invece è l'effettivo beneficiario dell'infrazione.

Napoli 12.02.2015

Studio della Penna

dottori commercialisti

Napoli ROMA

www.studiodellapenna.it